



**Regolamento per le indennità dei componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio dell'Umbria
e dell'Azienda Speciale Promocamera e per il rimborso
delle spese dei componenti degli organi camerali**

(Allegato "A" alla Delibera del Consiglio camerale n.24 del 30.06.2021)



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI CAMERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, conformemente alle nuove disposizioni contenute nel Decreto MISE 11 dicembre 2019, le modalità di attribuzione di indennità e rimborsi spese attribuiti ai componenti degli Organi della Camera di Commercio dell'Umbria, individuati dall'art. 9, comma 1, della Legge n° 580 del 29 dicembre 1993 vigente e di seguito elencati:

- a) Consiglio
- b) Giunta
- c) Presidente
- d) Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2 Presidente e componenti di Giunta e Consiglio

1. Per lo svolgimento dell'incarico di Presidente e di componente di Giunta e di Consiglio, non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi delle spese di cui agli articoli successivi.

Art. 3 Collegio dei Revisori dei Conti

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'espletamento delle funzioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e ss.mm.ii., spetta un'indennità annuale così definita:

- a) euro 7.500,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;
- b) euro 8.500,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
- c) euro 11.000,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
- d) euro 16.000,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.

2. Agli altri componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'espletamento delle funzioni di cui D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta un'indennità annuale così definita:

- a) euro 5.500,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese;



-
- b) euro 6.000,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 75.000;
- c) euro 9.000,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 75.001 e 200.000;
- d) euro 13.000,00 con riferimento alle Camere di Commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese oltre 200.000.
3. Ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 1 e 2, il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli successivi.

Art. 4 Presidenti e componenti di organi delle aziende speciali

1. Per lo svolgimento di incarichi di amministratori e di presidenti delle aziende speciali non è riconosciuta, a decorrere dal 10 dicembre 2016, alcuna indennità, fermi restando i rimborsi delle spese di cui agli articoli successivi.
2. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Aziende speciali, per l'espletamento delle funzioni di cui D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, spetta un'indennità annua così definita:
- a) euro 2.600,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00;
- b) euro 3.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00;
- c) euro 4.900,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00;
- d) euro 5.700,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00;
- e) euro 8.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00.
3. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende speciali, per l'espletamento delle funzioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e al D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, spetta un'indennità annua così definita:
- a) euro 2.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari fino a euro 250.000,00;
- b) euro 2.500,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 250.001,00 a euro 500.000,00;
- c) euro 3.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 500.001,00 a euro 1.000.000,00;
- d) euro 4.800,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari da euro 1.000.001,00 a euro 5.000.000,00;



e) euro 7.000,00 con riferimento ad aziende speciali il cui bilancio evidenzia ricavi ordinari oltre euro 5.000.000,00.

Ai componenti del Collegio dei Revisori di Conti è riconosciuto, in aggiunta alle indennità di cui ai commi 2. e 3., il rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dagli articoli successivi.

Art. 5 Determinazione delle indennità

1. Il Consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del proprio Collegio dei Revisori, dei Conti individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo Collegio tenendo conto delle disposizioni vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento.

2. Il Consiglio camerale, con la deliberazione di ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della propria azienda speciale, individua l'indennità spettante per tutta la durata del mandato ai componenti del medesimo Collegio tenendo conto delle disposizioni vigenti e di quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 6 Rimborso spese

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio dell'Umbria e dell'azienda speciale Promocamera è riconosciuto, per la partecipazione alle riunioni degli stessi, se residenti fuori del comune dove ha sede l'ente, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, opportunamente documentate e come individuate dal presente Regolamento.

2. Al Presidente della Camera di Commercio e dell'azienda speciale Promocamera, in aggiunta ai rimborsi previsti dal comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute all'interno del comune dove ha sede l'ente interessato necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

3. Al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il rimborso è riconosciuto sia per la partecipazione alle riunioni del collegio, sia, se in diversa giornata, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 7 Spese di viaggio

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio dell'Umbria e dell'azienda speciale Promocamera spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i seguenti limiti:

a) biglietto del treno nei limiti dell'importo previsto per la classe «premium»;

b) biglietto di aereo di classe economy;

c) rimborso delle spese per utilizzo del mezzo proprio nei limiti del quinto del costo della benzina, debitamente autorizzato dai competenti uffici dell'ente interessato all'inizio del mandato, in tutti i casi in cui, per la funzionalità dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico. L'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio è funzionale esclusivamente alla garanzia della copertura assicurativa;

d) biglietto di altro mezzo pubblico necessario per raggiungere la sede dell'ente;



-
- e) rimborso delle spese per utilizzo taxi, preventivamente autorizzato all'inizio del mandato dai competenti uffici dell'ente interessato, in tutti i casi in cui, per lo svolgimento dell'incarico, si determinano condizioni tali da non consentire l'utilizzo del mezzo pubblico;
 - f) rimborso delle spese di parcheggio del mezzo proprio esclusivamente presso i terminal aeroportuali nei limiti di euro 50,00;
 - g) rimborso del pedaggio autostradale.

Art. 8 Spese di vitto e alloggio

1. Ai componenti degli organi della Camera di Commercio dell'Umbria e della sua azienda speciale Promocamera spetta il rimborso delle spese di alloggio per pernottamenti in alberghi fino a quattro stelle.
2. Ai componenti di cui sopra spetta il rimborso delle spese di vitto nei limiti di euro 50,00 in caso di un solo pasto e nel limite di euro 90,00 in caso di due pasti. I due pasti sono rimborsabili unicamente in presenza di due distinte ricevute o scontrini fiscali e nel caso in cui lo svolgimento dell'incarico richieda il pernottamento.

Art. 9 Rimborsi delle spese per missioni istituzionali degli amministratori

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano anche agli amministratori delle Camere di Commercio, delle aziende speciali che, in ragione del proprio mandato, si recano fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni.